



CITTÀ DI GIAVENO

Città Metropolitana di Torino
Area dei Servizi al Cittadino
www.comune.giaveno.to.it

NORME PER LA VENDITA OCCASIONALE NEI MERCATINI DI CUI ALL'ART. 11 BIS DELLA L.R. 28/1999 E S.M.I.

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

Le presenti norme disciplinano i criteri per quanto attiene l'individuazione, organizzazione e svolgimento dei mercatini in cui viene svolta attività di vendita occasionale da parte di soggetti non professionisti del commercio, cosiddetti hobbisti come definiti dalla normativa regionale, in applicazione del Capo V bis della L.R. 28/1999 e s.m.i. e della D.G.R. 12-6830 del 11/5/2018 ed eventuali successive modifiche, a cui si rimanda per tutto quanto non contenuto nel presente documento;

Art. 2 – Venditori occasionali

2.1. Soggetti ammessi a partecipare ai mercatini

Possono partecipare ai mercatini soltanto venditori occasionali, ovvero persone fisiche in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività di vendita, meglio definiti quali «requisiti morali», che intendano vendere beni:

- appartenenti al settore merceologico non alimentare
- di valore inferiore a 150€ ciascuno
- usati di proprietà, rientranti nella propria sfera personale o collezionati;
- realizzati mediante la propria abilità, ossia realizzati secondo un'attività artigianale svolta in forma non professionale e quindi senza iscrizione all'Albo Artigiani (per esempio: piccoli oggetti quale bigiotteria, capi di abbigliamento e accessori, realizzazioni figurative, maschere, fiori, giocattoli, soprammobili, chincaglierie e oggetti vari, decoupage in genere, assemblati anche in loco).

Possono partecipare ai mercatini solo i venditori occasionali in possesso di tesserino rilasciato dal comune competente nel rispetto degli obblighi e prescrizioni contenuti nella normativa regionale in materia.

Gli operatori professionali possono partecipare ai mercatini solo in qualità di privati e non di impresa, a condizione di porre in vendita beni diversi da quelli oggetto della propria attività professionale.

2.2. Soggetti esclusi

Non sono soggetti alla presente normativa:

- a) chi vende o espone per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo di cui all'art. 4, c. 2, lett. H) del D.Lgs. 114/98 e s.m.i. Rientrano in tale tipologia coloro che vendono opere protette dal diritto d'autore ai sensi degli artt. 1 e 2 della Legge 633/1941 e s.m.i. (letteratura, musica, arti figurative, architettura, teatro e cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione) in possesso di idonea documentazione di deposito delle proprie opere creative presso l'ente competente;
- b) chi vende nell'ambito di progetti comunali finalizzati al contrasto alla povertà e all'esclusione sociale;
- c) enti del terzo settore, enti religiosi nonché istituti scolastici che intendano svolgere attività di vendita quando, conformemente a quanto contenuto nell'atto costitutivo, si tratti di attività di beneficenza ed autofinanziamento.

Art. 3 - Modalità di rilascio dei tesserini

La partecipazione ai mercatini da parte dei venditori occasionali é vincolata al possesso dell'apposito tesserino con la validità temporale prescritta dalla normativa regionale vigente, che deve essere richiesto:

- al Comune di residenza, per i venditori occasionali residenti nella Regione Piemonte;
- al primo Comune piemontese in cui si intende svolgere l'attività di vendita occasionale, per i venditori occasionali residenti fuori regione.

La domanda di rilascio del tesserino, in regola con l'imposta di bollo, deve essere presentata al Comune secondo le modalità previste dal D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e dal D. Lgs 82/2010 e s.m.i. per la presentazione delle istanze, utilizzando l'apposita modulistica regionale e allegando n. 1 fototessera.

Il rilascio del tesserino è di competenza dell'Ufficio Attività Economiche, che provvede entro il termine di 10 giorni dalla data di ricezione della richiesta.

Art. 4 - Caratteristiche dei Mercatini

Sono considerati "Mercatini" quelli aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e oggettistica varia a cui partecipano venditori occasionali, che si svolgono:

- su aree pubbliche (vie, piazze, etc.)
- su aree private ad uso pubblico o delle quali il Comune abbia la disponibilità (parcheggi, portici, etc.);
- su aree private destinate all'uso del pubblico indistinto (locali e/o cortili privati a cui si possa accedere senza limitazioni di ingresso).

I mercatini sono soggetti al rispetto delle norme di sicurezza, igienico-sanitarie, di uso e tutela del territorio e dei beni artistici, culturali, ambientali e paesaggistici.

I mercatini possono svolgersi in abbinamento alle varie forme mercatali di cui alla D.G.R. 32—2642 del 02.04.2001 e s.m.i., alle manifestazioni fieristiche di cui alla l.r. 31/2008 e s.m.i. e ad altri eventi di varia natura, culturale, religiosa, sportiva, ricreativa, soggetti ognuno alla specifica disciplina.

Art. 5 - Tipologie di Mercatini

Il presente disciplinare fornisce le linee di indirizzo operative per l'individuazione, l'approvazione e lo svolgimento delle seguenti tipologie di mercatini:

- o di iniziativa comunale
- o di iniziativa comunale con affidamento di funzioni a soggetti terzi pubblici e privati
- o di iniziativa da parte di terzi pubblici e privati (proloco, soggetti privati, associazioni, etc.)

Art. 6 Modalità di individuazione e gestione dei mercatini di iniziativa comunale.

6.1. Individuazione

I mercatini di iniziativa comunale gestiti direttamente oppure affidati a terzi vengono individuati con apposita deliberazione della Giunta Comunale, che contiene i seguenti dati essenziali:

- 1) denominazione del mercatino
- 2) luogo/area di svolgimento

- 3) data e orario di svolgimento
- 4) se trattasi di iniziativa collaterale ad altra manifestazione o iniziativa singola
- 5) la quantificazione ed eventuale settorializzazione degli spazi disponibili
- 6) criteri per l'assegnazione degli spazi
- 7) l'eventuale specializzazione merceologica
- 8) se il mercatino é gestito direttamente dal Comune oppure é affidato in gestione a terzi, individuando in tal caso il soggetto delegato alla gestione;
- 9) le modalità di pubblicizzazione dell'iniziativa
- 10) obblighi e divieti da osservarsi nella vendita
- 11) obblighi e divieti per il rispetto delle norme di sicurezza, igienico sanitarie, ambientali, tutela beni architettonici e paesaggistici

6.2. Gestione diretta

In caso l'Amministrazione individui un mercatino, quale evento singolo oppure accessorio ad altra manifestazione, trattenendo ogni competenza gestionale, le modalità di organizzazione sono le seguenti:

- 1) il numero e le dimensioni degli spazi assegnabili ai venditori occasionali per ogni mercatino é stabilito nella delibera di individuazione, nel rispetto delle norme di sicurezza e viabilità vigenti;
- 2) le manifestazioni di interesse a partecipare al mercatino dovranno pervenire all'Ufficio Attività Economiche entro 10 giorni dalla data di svolgimento prevista nella delibera con cui é stato individuato il mercatino. Le istanze pervenute oltre il termine prescritto saranno valutate in caso di disponibilità residua di spazi assegnabili;
- 3) l'assegnazione degli spazi in via prioritaria in favore dei residenti nel comune di Giaveno e nei Comuni che fanno parte dell'Unione dei Comuni Valsangone secondo l'ordine di arrivo delle manifestazioni di interesse a partecipare fino ad esaurimento degli spazi.
- 4) l'esatta individuazione degli spazi assegnabili, di dimensioni di m 4 x 4 cadauno, viene effettuata dalla Polizia Municipale;
- 5) il giorno di svolgimento del mercatino La Polizia Municipale procederà:
 - alla timbratura dei tesserini e degli elenchi dei beni posti in vendita che verrà effettuata decorse almeno 4 ore dall'orario di inizio del mercatino;
 - alla verifica dell'effettiva presenza dei venditori occasionali dandone idonea successiva comunicazione all'ufficio Attività produttive;
 - a tutte le verifiche e controlli sul rispetto degli obblighi e divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita ai sensi del Capo V bis della L.R. 28/1999 e s.m.i.;
 - alle verifiche e controlli di rispetto degli obblighi e divieti previsti dalla normativa in materia di sicurezza, igiene e sanità, uso e tutela del territorio e dei beni artistici, culturali, ambientali e paesaggistici;
- 6) la trasmissione dei dati relativi alla partecipazione ai mercatini per mezzo dell'apposito portale telematico regionale é di competenza dell'ufficio Attività Economiche sulla base delle informazioni ricevute dalla Polizia Municipale.

6.2. Gestione affidata a soggetti terzi.

In caso l'Amministrazione individui un mercatino come stabilito dal presente articolo quale evento singolo oppure accessorio ad altra manifestazione, affidandone ad un soggetto terzo la gestione, competono allo stesso:

- 1) stabilire le modalità con cui si intende gestire il mercatino per quanto non espressamente indicato dalla Giunta Comunale nell'atto amministrativo con cui é individuato, ovvero:
 - a. individuazione degli spazi assegnabili ai venditori occasionali nell'area interessata;
 - b. modalità e tempi di presentazione delle manifestazioni di interesse;

- c. criteri di assegnazione degli spazi nel caso in cui non siano stati definiti dalla Giunta Comunale;
 - d. modalità di accesso al mercatino da parte dei venditori occasionali;
 - e. validazione del tesserino ed elenchi dei beni (decorse almeno 4 ore dall'orario di inizio);
 - f. L'impegno al rispetto delle norme vigenti relative alla disciplina dei mercatini
- 2) In particolare sono di competenza del soggetto delegato alla gestione del mercatino:
- a. la ricezione delle manifestazioni di interesse ;
 - b. la verifica della validità dei tesserini sulla banca dati regionale;
 - c. l'assegnazione degli spazi ai singoli venditori;
 - d. la timbratura dei tesserini e dell'elenco dei beni posti in vendita;
 - e. la rilevazione delle presenze con redazione di apposito elenco;
 - f. la trasmissione dell'elenco dei partecipanti al Comune;
- 3) Restano di competenza comunale :
- a. la supervisione e il controllo sulla gestione del mercatino;
 - b. trasmissione alla Regione dei dati relativi ai partecipanti al mercatino, di competenza dell'Ufficio Attività Produttive;
 - c. le verifiche e i controlli sul rispetto delle norme nonché l'eventuale irrogazione delle conseguenti sanzioni, di competenza della Polizia Municipale.

Art. 7 Modalità di approvazione e gestione dei mercatini di iniziativa di soggetti terzi.

I mercatini proposti da soggetti terzi, pubblici o privati, tra cui a titolo esemplificativo l'Ufficio Turistico, associazioni o altri proponenti, é soggetta alla seguente procedura:

- 1) presentazione di specifico progetto con i contenuti previsti dalla normativa regionale (capo III art. 2.2 della D.G.R.12-6830 del 11/5/2018 e s.m.i.);
- 2) per le iniziative approvate dal Comune con apposita deliberazione (es: programma delle manifestazioni estive) con annesso mercatino dedicato ai venditori occasionali, il progetto per l'individuazione viene presentato utilizzando l'apposita sezione della modulistica predisposta dall'Ufficio manifestazioni;
- 3) termine di presentazione del progetto: non oltre 15 giorni dalla data di svolgimento prevista;
- 4) eventuale richiesta del patrocinio comunale per l'iniziativa
- 5) In caso si tratti di mercatino inserito all'interno di manifestazione complessa, lo stesso viene approvato con il provvedimento di concessione del patrocinio comunale (qualora richiesto) e con la deliberazione della Giunta Comunale che approva la manifestazione;
- 6) in caso di mercatino quale iniziativa singola, senza richiesta di patrocinio, il mercatino viene approvato con provvedimento del Responsabile del Servizio Attività Economiche – Area dei Servizi al Cittadino), previa acquisizione dei pareri favorevoli da parte dell'Ufficio Polizia Amministrativa e dei competenti uffici dell'Area Tecnica. In caso di occupazione suolo pubblico dovrà essere ottenuta anche la relativa concessione previo pagamento degli oneri dovuti.

7.2. Criteri per l'approvazione

In caso di presentazione di più progetti da parte di soggetti diversi che intendano organizzare e gestire un mercatino nello stesso periodo, verranno valutate prioritariamente le iniziative proposte da parte del soggetto incaricato dal Comune per la gestione integrata dei servizi turistici e manifestazioni, secondariamente alle associazioni locali di promozione del territorio, e successivamente saranno valutate le proposte di altri soggetti.

7.3. Gestione dei mercatini di iniziativa di soggetti terzi:

La gestione dei mercatini è a carico del soggetto proponente e presuppone:

- a. l'ottenimento del patrocinio comunale e/o la concessione del suolo pubblico per lo svolgimento del mercatino;
- b. la positiva valutazione da parte degli uffici competenti del progetto presentato in riferimento ai contenuti prescritti dalla normativa regionale e delle norme di sicurezza, igienico-sanitarie, di uso e tutela del territorio e dei beni artistici, culturali, ambientali e paesaggistici.

Sono di competenza del soggetto terzo organizzatore del mercatino:

- a. la ricezione delle manifestazioni di interesse
- b. la verifica della validità dei tesserini sulla banca dati regionale;
- c. l'assegnazione degli spazi ai singoli venditori
- d. la timbratura dei tesserini e dell'elenco dei beni posti in vendita
- e. la rilevazione delle presenze con redazione di apposito elenco
- f. la trasmissione dell'elenco dei partecipanti al Comune

Sono di competenza comunale :

- a. la trasmissione alla Regione dei dati relativi ai partecipanti al mercatino, di competenza dell'Ufficio Attività Produttive ;
- b. le verifiche e i controlli sul rispetto delle norme nonché l'eventuale irrogazione delle conseguenti sanzioni, di competenza della Polizia Municipale.

Art. 8 Entrata in vigore e norme transitorie

Il presente disciplinare entra in vigore a decorrere dalla data di eseguibilità della deliberazione di G.C. con cui viene approvato.

A partire dall'entrata in vigore delle presenti norme potranno partecipare ai mercatini solo venditori occasionali in possesso del tesserino rilasciato in conformità alla normativa regionale e nei mercatini formalmente individuati o approvati dal comune.

Per tutto quanto non espressamente contenuto nel presente disciplinare si rimanda alla D.G.R. n. 12-6830 del 11/5/2018 e s.m.i. nonché alle altre disposizioni regionali in materia.